



COMUNE DI COMANO TERME

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO COMUNALE

(Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 21.03.2024)

TITOLO I°- GENERALITÀ

PREMESSE

Il servizio di distribuzione dell'acqua potabile è gestito dal Comune in economia. La qualità dell'acqua viene garantita ai sensi della normativa vigente. Le norme tecniche ed amministrative che disciplinano il servizio di fornitura di acqua potabile sono contenute nel presente Regolamento.

ARTICOLO 1 - USI DELL' ACQUA E TIPOLOGIE/MODALITA' DI FORNITURA

L'acqua potabile viene fornita, previa misurazione a mezzo di apposito strumento di misura "contatore", per i seguenti usi:

USO DOMESTICO: uso diretto al soddisfacimento dei bisogni tipici dell'unità abitativa familiare e relative pertinenze con l'esclusione dell'uso irriguo a scopo agricolo;

USO NON DOMESTICO: uso diretto al soddisfacimento di bisogni diversi dall'uso domestico che si differenzia nelle seguenti categorie:

- a) Uso innaffiamento orti a servizio dell'abitazione familiare senza scarico in fognatura e pertinenziali nell'ambito della frazione per il quale è richiesto uno specifico contatore separato. Per orti a servizio dell'abitazione familiare si intende esclusivamente la superficie coltivata per bisogni personali escludendo qualsiasi attività ai fini imprenditoriali e commerciali.
- b) Uso innaffiamento giardini di pertinenza dell'immobile senza scarico in fognatura per il quale è richiesto uno specifico contatore separato.
- c) Uso abbeveramento animali: solo abbeveramento senza scarico in fognatura (con esclusione di allevamento o usi collegati o complementari come ad esempio lavaggio mezzi mungitura, pulizia locali destinati all'allevamento, ecc.);
- d) Uso allevamento animali: allevamento e usi collegati o complementari con scarico in fognatura;
- e) Uso pubblico: si considera destinata ad uso pubblico l'acqua utilizzata dalle utenze pubbliche (edifici pubblici come scuole, caserme, centri sportivi ecc.) e dagli impianti di uso pubblico (fontane, bocche di innaffiamento di strade e giardini pubblici, le bocche antincendio o idranti installate sul suolo pubblico o comunque riconosciute di uso pubblico, ecc.);
- f) Uso bocche antincendio o idranti ad uso privato;
- g) Usi diversi: si considera destinata ad usi diversi l'acqua utilizzata per tutti gli usi non domestici non rientranti in altre tipologie individuate con il presente articolo (cantiere edile, ecc.).

Di norma ad ogni singola utenza è assegnato un contatore, ogni utente deve avere un contatore separato da quello degli altri.

È considerata utenza ogni unità abitativa o unità d'uso (intesa come luoghi e/o insieme di locali adibiti a destinazioni diverse da quelle residenziali).

Solo oggettive e comprovate motivazioni di ordine tecnico o economico, afferenti alla struttura servita (edificio) possono consentire, previa autorizzazione del Servizio Tecnico, l'installazione di un unico contatore a servizio di più utenze.

In caso di un unico contatore a servizio di utenze miste (domestiche e non domestiche) si applica la tariffa riferita alla tipologia di fornitura prevalente (vedi art. 26).

ARTICOLO 2 - IMPIANTI PER USO PUBBLICO

1. Sono considerati impianti per uso pubblico:

- a) le fontane pubbliche.
 - b) le bocche di innaffiamento di strade e giardini pubblici.
 - c) le bocche antincendio (idranti) installate sul suolo pubblico o comunque riconosciute di uso pubblico.
2. È fatto divieto di prelevare acqua da tutti gli impianti pubblici elencati al comma 1 del presente articolo per scopi diversi da quelli cui sono adibiti; sono ammessi prelievi eccezionali debitamente autorizzati dall'Amministrazione comunale.
 3. In caso di necessità, il prelievo per uso antincendio è consentito anche dagli impianti elencati alle lettere a) e b) del precedente articolo.
 4. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo e/o manometta o faccia uso arbitrario degli impianti per uso pubblico è soggetto alle sanzioni previste dalla legge, dal presente Regolamento ed al risarcimento dei danni causati.

TITOLO II°- NORME TECNICHE

CAPITOLO I° - DEFINIZIONI IMPIANTI E COMPETENZE

ARTICOLO 3 - RETE DI DISTRIBUZIONE

1. La rete di distribuzione può essere pubblica o privata.
2. La rete di distribuzione pubblica detta anche “rete principale”, è costituita dal complesso delle tubazioni prevalentemente interrato, posate sul suolo pubblico o privato che, partendo dai serbatoi, o dagli impianti di captazione, sollevamento, partizione, riduzione o misura, portano l'acqua ai pozzetti comunali di derivazione o agli innesti degli allacci privati. La “rete principale” comprende anche i nodi costituiti da pozzetti oltre alle tubazioni di interconnessione tra i vari nodi; qualsiasi tubazione posata tra due pozzetti comunali realizzati dal Comune appartiene alla stessa. La rete principale è di proprietà del Comune e può subire le modificazioni che vengono ritenute opportune.
3. La rete di distribuzione privata detta anche “derivazione di utenza”, si distingue in impianti esterni e impianti interni. Per impianto esterno si intende l'insieme delle tubazioni e degli accessori relativi che, partendo dall'innesto sulla condotta pubblica o dai pozzetti di derivazione (escluso il rubinetto e il contatore) rende possibile l'alimentazione degli impianti interni degli utenti. Per impianto interno si intende il complesso delle tubazioni all'interno dei muri perimetrali dell'edificio.
4. Per pozzetti di derivazione si intendono i pozzetti posati sulla condotta della rete di distribuzione pubblica.

ARTICOLO 4 – ESECUZIONE LAVORI E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

1. Le tubazioni della rete di distribuzione pubblica e relative apparecchiature idrauliche vengono costruite, gestite e mantenute a cura e spese del Comune.
2. Lo stesso potrà attuare ogni modifica e manutenzione per adeguarle alle necessità del servizio. Le tubazioni della rete di distribuzione pubblica, comunque costruite, rimangono sempre di proprietà del Comune.

3. L'impianto esterno della rete di distribuzione privata è eseguito a cura e spese del privato secondo i criteri stabiliti dal Comune, sia nella parte su suolo pubblico, sia nella parte su suolo privato. Sono altresì a carico del privato i lavori idraulici necessari per l'allaccio che dovranno essere eseguiti obbligatoriamente da una ditta specializzata. Il Comune provvede alla fornitura del contatore e ne controlla la sua corretta installazione.
4. L'esecuzione, la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto esterno, sia per la parte ricadente su suolo pubblico che per il tratto ricadente su suolo privato sono a totale carico del privato, il quale dovrà darne preventiva comunicazione al Servizio Tecnico comunale, che avrà cura di supervisionare e verificare i lavori.
5. Nel caso di interventi urgenti effettuati direttamente da parte del comune o tramite ditta incaricata sull'impianto privato esterno, le spese sostenute saranno a carico del privato.
6. L'esecuzione, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto interno della rete di distribuzione privata sono interamente a carico del proprietario o per esso dell'utente. L'impianto interno, comprese le apparecchiature di utilizzazione nonché gli impianti per il trattamento domestico dell'acqua potabile, eventuali autoclavi, devono essere conformi a quanto previsto dalle norme e disposizioni vigenti.
7. Sia i lavori sulla rete di distribuzione pubblica che i lavori sulla rete di distribuzione privata esterna su suolo pubblico verranno comunque eseguiti con supervisione/controllo da parte del Comune. Il Comune si riserva inoltre il diritto di verificare in qualsiasi momento la corretta installazione e il perfetto funzionamento degli impianti, degli apparecchi della "derivazione d'utenza", dei contatori e di adottare provvedimenti conseguenti anche con applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento.

CAPITOLO II° - NORME IN MATERIA DI DERIVAZIONE DI UTENZA

ARTICOLO 5 - DERIVAZIONI DI UTENZA ESISTENTI

1. La manutenzione, riparazione e il rifacimento delle derivazioni di utenza esistenti, verranno eseguite secondo le modalità previste dal precedente articolo.

ARTICOLO 6 - NORME TECNICHE RELATIVE AGLI IMPIANTI ESTERNI

1. Prima dell'esecuzione dei lavori di derivazione dovrà essere ottenuta la relativa autorizzazione comunale.
2. Spetta al Comune determinare il diametro della tubazione (di cui all'art. 25) e il punto della derivazione nonché l'ubicazione delle diramazioni fino all'impianto interno dell'edificio.
3. L'utente si impegna ad osservare le seguenti disposizioni:
 - a) eseguire le opere in perfetta regola d'arte secondo le istruzioni che verranno impartite da Servizio Tecnico comunale. All'uopo prima di interrare le tubazioni dovrà essere accertata la regolare esecuzione dei lavori da parte del Servizio Tecnico comunale, previa espressa richiesta di sopralluogo comprendente il deposito cauzionale per il corretto allacciamento;
 - b) arrecare il minor danno possibile alle opere stradali e alla proprietà privata;
 - c) richiedere, qualora necessaria, l'autorizzazione di manomissione di suolo pubblico, con le modalità previste dal "Regolamento comunale per la manomissione del suolo pubblico" comprendente il deposito cauzionale per il corretto ripristino dei luoghi. Il Richiedente si assume ogni onere e responsabilità per danni che, a causa dei lavori di scavo

dovessero venire arrecati ad impianti idrici, fognari, elettrici, telefonici, ecc. di proprietà di terzi o del Comune.

- d) richiedere, qualora necessaria, la concessione temporanea di suolo pubblico (ad esempio per deposito materiale di scavo, ...), con le modalità previste dal “Regolamento comunale per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche”.
 - e) provvedere al perfetto ripristino delle proprietà pubbliche, secondo le modalità e prescrizioni previste nel “Regolamento comunale per la manomissione del suolo pubblico”;
 - f) chiedere l’ordinanza del Sindaco per l’eventuale chiusura della strada;
4. le tubazioni della distribuzione privata che si trovano all'esterno degli stabili dovranno essere messe in opera a profondità non inferiore ad un metro dal piano di terra, a sufficiente distanza dai canali d'acqua di rifiuto ed a quota ad essi superiori. Qualora per motivi tecnici non fosse possibile, le tubazioni vanno adeguatamente controtubate per il tratto interferente.
 5. Nessun tubo dell’impianto potrà di norma sottopassare od essere posto entro fogne, pozzetti di smaltimento, pozzi neri o simili.
 6. Quando, per accertate necessità, non sia possibile il rispetto delle norme di cui al precedente comma, le tubazioni dovranno essere protette da tubo di guaina a tenuta idraulica convenientemente rivestito contro la corrosione.
 7. Gli eventuali giunti dovranno distare almeno un metro dalle estremità dell’attraversamento.
 8. Per le derivazioni al servizio di edifici isolati od ubicate a ragguardevole distanza rispetto alla rete di distribuzione pubblica il Comune può imporre la formazione di un idoneo pozzetto ispezionabile, nel punto di derivazione, nel quale dovranno essere posizionati gli accessori ed apparecchi di misura.

ARTICOLO 7 – NORME TECNICHE RELATIVE ALLE DERIVAZIONI D’UTENZA

1. Il tracciato su proprietà privata interessato dalla derivazione di utenza deve essere accessibile per consentire eventuali interventi di riparazione.
2. Su detto tracciato non devono pertanto essere realizzate strutture tali da impedire gli scavi necessari anche per una completa sostituzione.
3. Eventuali danni derivanti da una ritardata esecuzione della derivazione di utenza per impossibilità di operare sulle condotte dovuti alla negligenza del proprietario, saranno imputati allo stesso.
4. La posa di tubazioni acquedottistiche non è compatibile con altre strutture interrato e pertanto si deve rispettare la distanza di sicurezza da fognature, acque bianche, reti telefoniche, reti elettriche e gasdotti.
5. Gli spostamenti delle derivazioni di utenza, dovute a modifiche di profondità di interramento o ad interferenze con nuovi fabbricati o nuove strutture sono a carico dell’utente.
6. L'allacciamento deve possibilmente essere rettilineo senza salti altimetrici per sottopasso muri.
7. La condotta in presenza di sormonto o sottopasso di altri servizi deve prevedere una contro-tubazione per un minimo di 1,00 metro per parte.
8. Il passaggio delle tubazioni dei muri perimetrali degli edifici deve essere provvisto di idoneo passa-muro.
9. I rinterri degli allacciamenti dovranno essere eseguiti con sabbia fino a completa copertura della condotta per almeno 10 cm e con materiale legante o drenato a totale copertura dello scavo.
10. La condotta non deve in nessun caso poggiare su roccia: si devono prevedere almeno 10 cm. di scavo con sabbia sotto la tubazione. Bisogna rispettare distanze di almeno 80 cm. su percorrenze lungo i muri di sostegno.

11. I tratti di tubazione della derivazione d'utenza, passanti all'interno del fabbricato nell'ambito del locale di pertinenza del contatore, è opportuno vengano lasciati a vista, staffati a parete o a soffitto o in apposita canaletta ispezionabile con grigliato rimovibile.
12. Gli allacciamenti definiti "provvisori", in fase di realizzazione di cantiere, devono essere adeguati a dimensioni e tracciato, per soddisfare le esigenze definitive della costruzione.
13. Il Comune si riserva il diritto di verificare in ogni momento lo stato delle condutture e la regolarità degli allacciamenti e di provvedere alle eventuali opere di riparazione su suolo pubblico anche non adibito a strada nel caso in cui il privato non ottemperi alle prescrizioni del Comune. Le riparazioni dovranno avvenire entro tempi certi assegnati dal Comune nella raccomandata A.R., PEC o altra comunicazione certificabile, di segnalazione dell'inconveniente. Trascorsi inutilmente i termini, il Comune provvederà ad effettuare o far effettuare i lavori di riparazione con addebito all'utente degli oneri sostenuti e/o a limitare l'erogazione dell'acqua all'utenza interessata.

ARTICOLO 8 - DIVIETO DELL'UTENTE DI MODIFICARE L'IMPIANTO ESTERNO

1. Non è consentito all'utente, né al proprietario od all'amministratore dello stabile, di manomettere, manovrare o comunque modificare alcuna parte della derivazione di utenza, né di eseguire opere o lavori tali da pregiudicare le condizioni di sicurezza del servizio di fornitura dell'acqua; se fosse necessario effettuare dei lavori sulla derivazione dell'utenza, il proprietario dovrà presentare una specifica domanda al Comune per modificare il proprio impianto in modo da soddisfare le proprie esigenze rispettando le indicazioni del Servizio Tecnico. Il Comune qualora riscontrasse che una qualsiasi parte della derivazione d'utenza è stata modificata o i misuratori o i sigilli sono stati abusivamente manomessi o comunque danneggiati, potrà richiedere ai responsabili il rimborso di tutte le spese relative al ripristino, alle riparazioni o sostituzioni in conseguenza effettuate, nonché dei danni subiti nel caso di manomissioni tali da alterare il funzionamento degli apparecchi di misura, così come il pagamento delle spese conteggiate ad insindacabile giudizio del Comune.
2. Il mancato pagamento di queste spese, così come la mancata osservazione delle citate prescrizioni circa le condizioni di sicurezza, potranno comportare la riduzione della fornitura dell'acqua agli utenti interessati, fermo restando che sui responsabili ricadranno in ogni caso tutte le conseguenze di eventuali incidenti o danni causati.
3. L'utente non può installare o farsi installare apparecchiature di nessun tipo prima del contatore. Eventuali installazioni, concordate con il Comune (riduttori di pressione o impianti autoclave ecc. - vedi art. 13) restano a carico dell'utente che dovrà provvedere alla loro manutenzione e che se ne assume la responsabilità per eventuali danneggiamenti imputabili a rotture, funzionamenti anomali, errata taratura degli stessi.
4. Le derivazioni d'utenza e gli apparecchi di utilizzazione devono rispondere ed adeguarsi alle normative vigenti in materia.
5. L'esecuzione, l'esercizio e la manutenzione delle derivazioni d'utenza dall'allaccio con la rete principale e fino all'entrata dei singoli apparecchi di utilizzazione e degli apparecchi stessi sono regolamentati dal precedente art. 4 del presente Regolamento.
6. Il Comune si riserva di non effettuare o di limitare la fornitura dell'acqua qualora l'ubicazione degli apparecchi di utilizzazione risultasse, a suo insindacabile giudizio, pericolosa per la sicurezza delle persone e per il buon esercizio dell'impianto.
7. I lavori eventualmente occorrenti per adeguare la derivazione d'utenza e gli apparecchi di utilizzazione alle possibili modifiche tecnologiche sono comunque a carico dell'utente.

8. Per evitare, a seguito di eventuali depressioni in rete, il ritorno dell'acqua già consegnata e quindi possibili contaminazioni della stessa nella rete principale, l'utente dovrà provvedere ad installare, su impianti diversi dall'utilizzo a scopo domestico, idonee valvole di non ritorno.

ARTICOLO 9 – IMPIANTO INTERNO

1. L'utente non può installare o farsi installare apparecchiature di nessun tipo prima del contatore. Eventuali installazioni, concordate con il Comune, (riduttori di pressione o impianti autoclave ecc.) restano a carico dell'utente che dovrà provvedere alla loro manutenzione e che se ne assume la responsabilità per eventuali danneggiamenti imputabili a rotture, funzionamenti anomali, errata taratura degli stessi. L'impianto interno e gli apparecchi di utilizzazione devono rispondere ed adeguarsi alle normative vigenti in materia. L'esecuzione, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto interno dall'uscita del misuratore fino all'entrata dei singoli apparecchi di utilizzazione e degli apparecchi stessi sono regolamentati dal precedente art. 8 del presente regolamento.
2. Il Comune si riserva di non effettuare o di sospendere la fornitura dell'acqua qualora l'ubicazione degli apparecchi di utilizzazione risultasse, a suo insindacabile giudizio, pericolosa per la sicurezza delle persone e per il buon esercizio dell'impianto. I lavori eventualmente occorrenti per adeguare l'impianto interno e gli apparecchi di utilizzazione alle possibili modifiche tecnologiche sono comunque a carico dell'utente. Per evitare, a seguito di eventuali depressioni in rete, il ritorno dell'acqua già consegnata e quindi possibili contaminazioni della stessa nella rete principale, l'utente dovrà provvedere ad installare, su impianti diversi dall'utilizzo a scopo domestico, idonee valvole di non ritorno.

ARTICOLO 10 - ALTRE NORME DI COMPORTAMENTO RELATIVE ALLA COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI INTERNI

1. Negli impianti interni l'utente deve sempre comunque osservare le seguenti norme:
 - a) le tubazioni della distribuzione privata che si trovano all'esterno degli stabili dovranno essere messe in opera a profondità non inferiore ad un metro dal piano di terra, a sufficiente distanza dai canali d'acqua di rifiuto ed a quota ad essi superiori. Qualora per motivi tecnici non fosse possibile, le tubazioni vanno adeguatamente controtubate per il tratto interferente.
 - b) all'interno degli stabili le tubazioni dovranno essere collocate, generalmente incassate nei muri, in posizioni tali da essere sufficientemente protette dall'azione del gelo e del calore, quindi non in vicinanza di superfici riscaldate, in particolare di camini. Qualora quest'ultima condizione non possa essere assicurata, le condotte dovranno essere convenientemente coibentate.
 - c) nessuna tubazione della derivazione d'utenza potrà sottopassare od essere posta a contatto di condotte fognarie, pozzetti di smaltimento, pozzi neri e simili. Quando non sia possibile altrimenti, per accertate necessità, dette tubazioni dovranno essere protette da tubo guaina a tenuta idraulica convenientemente rivestite contro la corrosione. Gli eventuali giunti dovranno essere posti ad almeno un metro di distanza dalle estremità dell'attraversamento.
 - d) nei punti più depressi delle condotte dovranno essere installati rubinetti di scarico. Ogni colonna montante deve avere alla base, oltre al rubinetto di scarico, anche un rubinetto di intercettazione.

- e) è vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acque non potabili e di altro acquedotto o, comunque, commiste a sostanze estranee.
- f) è ugualmente vietato il collegamento delle tubazioni di acqua potabile con apparecchi e cacciate per latrine, senza interposizioni di vaschette aperte.
- g) tutte le bocche dovranno erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori.
- h) la derivazione d'utenza dovrà essere isolata elettricamente dalla rete stradale mediante apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato come presa di terra per il collegamento di apparecchi elettrici. Il Comune si riserva di scollegare questi impianti, qualora venissero individuati, e di richiedere i danni che gli stessi potessero aver causato.
- i) è vietato l'inserimento diretto di pompe di sollevamento sulle tubazioni derivate da quelle stradali; all'interno dell'edificio è possibile installare pompe di sollevamento purché gli impianti siano costruiti in modo da impedire il ritorno in rete dell'acqua pompata anche in caso di guasto alle relative apparecchiature.
- j) gli schemi d'impianto di pompaggio devono essere sottoposti all'approvazione del Comune il quale può prescrivere eventuali modifiche.
- k) per l'installazione di serbatoi, nei casi si renda indispensabile l'accumulo di acqua, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo, in modo da impedire ogni possibile ritorno di acqua per sifonamento.
- l) il Comune può ordinare in qualsiasi momento modifiche alla derivazione d'utenza se non la ritiene idonea per un buon funzionamento e l'utente è tenuto ad eseguirle entro il tempo prescrittogli. In caso di inadempienza, il Comune ha la facoltà di limitare l'erogazione senza che esso possa reclamare danni o essere svincolato dalle osservanze degli obblighi contrattuali.
- m) gli utenti sono comunque tenuti ad osservare le norme di legge, di buona tecnica e le prescrizioni del presente regolamento, nonché hanno la diretta responsabilità del corretto dimensionamento delle tubazioni e degli apparecchi di derivazione d'utenza. Dovranno, inoltre, osservare le eventuali disposizioni particolari che il Comune stabilirà a garanzia e nell'interesse del servizio.
- n) gli utenti rispondono della buona costruzione e manutenzione delle derivazioni d'utenza e il Comune non concede nessun abbuono per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi dopo il contatore, al di fuori di quanto previsto dall'art. 11 comma 4. Non sono comunque rimborsate e/o abbuonate perdite per impianti non previsti di scarico in fognatura (orti, giardini ecc).
- o) il Comune non assume nessuna responsabilità per i danni procurati dal cattivo funzionamento delle derivazioni d'utenza medesime.

ARTICOLO 11 - PERDITE, DANNI, RESPONSABILITÀ

1. Ogni utente risponde della buona costruzione e manutenzione della rete di distribuzione privata, sia esterna che interna. In caso di rotture sulla rete di distribuzione privata, non sarà possibile chiedere al Comune di rispondere dei danni che possano verificarsi a persone o cose a causa di deficienza dell'impianto.

2. Nel caso in cui l'utente riscontri perdite sul proprio impianto, prima dell'esecuzione della riparazione, dovrà avvisare l'Amministrazione comunale.
3. Nel caso in cui si riscontrino perdite sugli impianti privati e gli utenti direttamente interessati non provvedano autonomamente alla riparazione, il Comune segnalerà l'inconveniente con raccomandata A.R., PEC o altra idonea modalità, indicando il tempo massimo entro il quale effettuare l'intervento. Trascorso inutilmente il termine, il Comune provvederà direttamente o tramite ditta incaricata all'esecuzione delle riparazioni e le spese sostenute saranno fatturate in bolletta in parti uguali a tutti gli utenti allacciati a valle del punto di rottura.
4. In caso di mancata chiusura degli impianti e/o rotture sulla rete di distribuzione privata e/o rotture del contatore con conseguenti perdite di acqua e/o prelievi d'acqua anomali da chiunque effettuati rispetto alla media degli ultimi 3 anni, ai fini dell'applicazione del canone acquedotto il corrispettivo verrà calcolato sul 100% dell'acqua approvvigionata, in quanto la quantità d'acqua registrata dal contatore è comunque entrata nella disponibilità dell'utente ancorché dispersa nel suolo. Per quanto concerne l'applicazione della tariffa di fognatura e depurazione, laddove vi sia la certezza tecnica e giuridica del mancato scarico dell'acqua approvvigionata nella rete fognaria e nel depuratore, la base imponibile (cioè i mc soggetti alla tariffa fognatura e depurazione) non verrà calcolata in base al consumo registrato dal contatore ma utilizzando la media dei consumi dei 3 anni precedenti. A tal fine è necessario che l'utente presenti una puntuale dichiarazione che attesti la rottura che ha causato l'anomalia del consumo e il mancato scarico dell'acqua nella fognatura comunale della quale il Servizio Tecnico, anche tramite gli operai comunali, avrà cura di controllare lo stato reale con la conseguente pronta comunicazione ai servizi contabili dei consumi addebitabili. Nel caso in cui non fosse possibile quantificare il consumo, il tipo di contratto sia cambiato, oppure il consumo degli ultimi 3 anni sia pari a zero, saranno applicate le modalità di quantificazione del consumo previste dalle deliberazioni della G.P. nr. 17568 del 30.12.1996 successivamente modificata da deliberazione nr. 1125 del 20.05.2004.
5. Resta comunque salvo il diritto del Comune di determinare il consumo da applicare nelle fattispecie di cui ai commi precedenti.

ARTICOLO 12 – VIGILANZA

1. Il Comune ha sempre diritto di far ispezionare dai suoi dipendenti in qualsiasi momento gli impianti e gli apparecchi destinati all'utilizzo dell'acqua all'interno della proprietà privata, previa autorizzazione del Sindaco con preavviso di almeno 5 giorni, comunicata al proprietario tramite raccomandata A.R., PEC o altra modalità certificabile.
2. I dipendenti comunali o gli incaricati del Comune hanno la facoltà di accedere alla proprietà privata, sia per le periodiche verifiche di consumi, sia per accertare alterazioni o guasti nelle condutture e negli apparecchi misuratori e comunque per accertarsi della regolarità dell'impianto e del servizio.
3. In caso di opposizione o di ostacoli il Comune si riserva il diritto di ridurre al minimo la pressione dell'acqua fino a che le verifiche abbiano potuto avere luogo e sia stata accertata la perfetta regolarità dell'allaccio, senza che ciò possa dare diritto a richieste di compensi od indennizzi di sorta da parte dell'utente.
4. Il Comune si riserva altresì la facoltà di verificare gli impianti, di ridurre al minimo la pressione dell'acqua, di prescrivere modifiche a quelle installazioni che non corrispondono a quanto disciplinato dal presente Regolamento.

5. Resta infine salvo il diritto del Comune di esigere il pagamento di qualsiasi suo credito comunque maturato, qualora si verificano i casi precedentemente previsti.

ARTICOLO 13 - PRESSIONE DELL'ACQUA AL PUNTO DI CONSEGNA

1. La pressione statica fornita all'utenza è definita, per differenza, dalla quota del fabbricato alla quota del serbatoio di distribuzione o dagli impianti di riduzione stradali del Comune.
2. Questa pressione può essere oggetto di oscillazioni in più o in meno in funzione dei consumi (variabili) nella zona o nel caso di avvio di elettropompe per integrazioni idriche.
3. Dove la pressione di esercizio della rete di alimentazione non sia sopportabile dall'impianto di utenza, dovrà essere limitata a cura dell'utente stesso mediante l'installazione di riduttori di pressione.
4. Valori di pressione particolari richiesti dall'utenza dovranno essere concordati con il Comune che a sua volta valuterà i lavori necessari al potenziamento della pressione.
5. L'eventuale installazione di autoclave sarà a carico dell'utenza.
6. Le spese di installazione e manutenzione degli eventuali riduttori di pressione, da porre solamente a valle dei contatori, sono a completo carico dell'utente.
7. Il Comune in fase di realizzazione degli impianti di acquedotto al servizio del consumo umano, provvederà a progettarli per assicurare una pressione minima e una pressione massima mediante installazione di idonee valvole di riduzione della pressione in rete.
8. In particolari casi, ove la pressione di esercizio della rete di alimentazione non sia sopportabile dall'impianto di utenza, dovrà essere limitata a cura dell'utente stesso mediante l'installazione di riduttori di pressione.
9. L'eventuale alloggiamento di riduttori di pressione a monte dei contatori di utenza dovrà essere concordato con il Comune.
10. La manutenzione degli eventuali riduttori di pressione sia a valle che a monte dei contatori è a completo carico dell'utente.
11. Eventuali riduttori dovranno, essere muniti di valvola di sicurezza, filtro a monte, piletta per lo scarico dell'acqua eventualmente defluita.
12. Il Comune non sarà comunque ritenuto responsabile per danni a elementi della derivazione d'utenza legati alla mancanza d'acqua nella distribuzione o alla diversa pressione dell'acquedotto comunale.

CAPITOLO III° - APPARECCHI DI MISURA

ARTICOLO 14 - MISURAZIONE DELL'ACQUA

1. Il consumo dell'acqua viene normalmente misurato mediante contatore.
2. La lettura dei contatori è eseguita periodicamente secondo turni stabiliti dal Comune. Deve essere garantita comunque una lettura annuale.

3. Il Comune potrà richiedere l'autolettura dei consumi da parte dell'utente collocati nelle proprietà private.
4. L'utente si obbliga a permettere sempre il libero accesso ai propri locali, sia per dette operazioni, sia per ispezioni agli impianti o per altre esigenze di servizio, alle persone a ciò incaricate, munite di distintivo o di tessera o altro idoneo documento di riconoscimento.
5. In caso di impossibilità di procedere alla lettura del contatore collocato nella proprietà privata, di assenza dell'utente o nel caso in cui quest'ultimo non ottemperi nel termine prescritto all'autolettura, il Comune procede all'imputazione forfetaria dei consumi applicando i consumi rilevati dall'ultima lettura effettuata. In mancanza di quest'ultima saranno applicate le modalità di quantificazione del consumo previste dalle deliberazioni della G.P. nr. 17568 del 30.12.1996 successivamente modificata da deliberazione nr. 1125 del 20.05.2004.
6. Resta comunque salvo il diritto del Comune di determinare il consumo da applicare in casi particolari.
7. In ogni caso, quando si effettuerà la lettura effettiva, si procederà all'eventuale conguaglio, fatto salvo, in caso di recidiva, l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento.
8. Il Comune ha comunque facoltà di far eseguire, quando lo ritenga opportuno, letture supplementari a sua discrezione.

ARTICOLO 15 - APPARECCHI DI MISURA

1. Tutti gli apparecchi di misura sono forniti dal Comune e rimangono di proprietà comunale. L'installazione e la corretta posa di tutti i contatori è controllata a cura del Comune.
2. Nel caso di comprovate esigenze legate al tipo di impianto è consentito derogare a quanto stabilito al primo comma del presente articolo.
3. Spetta al Comune determinare il diametro del contatore (vedi art. 25) e il punto di derivazione.
4. Il Comune ha la facoltà di cambiare gli apparecchi di misura quando lo ritenga opportuno.
5. Nel caso di variazione di diametro, dovuto a variazione di consumo dell'utente (ampliamento di fabbricati, nuove utenze allacciate allo stesso contatore ecc), il Comune si riserva di addebitare all'utente stesso le spese relative.

ARTICOLO 16 - POSIZIONE E CUSTODIA DEGLI APPARECCHI DI MISURA

1. Gli apparecchi di misura per edifici di nuova costruzione e per nuove utenze realizzate all'interno di edifici esistenti dovranno essere collocati obbligatoriamente nei pozzetti di derivazione comunale. Soltanto in casi particolari di comprovata difficoltà od impossibilità l'Amministrazione potrà autorizzarne l'installazione in luogo diverso.
2. Nei casi di comprovata difficoltà od impossibilità ad effettuare l'allacciamento nei pozzetti di derivazione esistenti, previa verifica da parte del Comune, l'utente dovrà a proprie spese, o modificare e adattare il pozzetto esistente o realizzare un nuovo pozzetto di derivazione di dimensioni tali da consentire il facile accesso del personale incaricato.
3. In caso di necessità e previa verifica da parte del Comune, l'utente potrà realizzare a sue spese un nuovo pozzetto contatore, ubicato in un luogo facilmente accessibile. I pozzetti dovranno avere il

fondo a dispersione o essere muniti d' idoneo scarico a valle del contatore e avere dimensioni tali da consentire il facile accesso del personale incaricato.

4. Il Comune ha comunque la facoltà di imporre il cambiamento di posto del contatore a spese dell'utente, qualora il contatore stesso venga a trovarsi in luogo per qualsiasi ragione ritenuto pericoloso o non adatto.
5. È fatto divieto all'utente di spostare il misuratore dal luogo in cui il Comune ha disposto la collocazione: in caso di abusivo spostamento, oltreché richiedere la spesa della messa in ripristino, il Comune avrà il diritto di applicare la sanzione prevista dal presente regolamento (vedi art. 44).
6. L'utente dovrà consentire, all'incaricato del Comune il controllo dell'installazione del contatore fornito dall'amministrazione comunale.
7. L'utente ha l'obbligo di mantenere accessibili, sgomberi e puliti i locali dove sono installati i contatori, assumendosi le relative operazioni di manutenzione (esclusi i pozzetti di derivazione).

ARTICOLO 17 - VERBALI DI POSA O RIAPERTURA DEI CONTATORI

1. All'atto della messa in opera o della riapertura dell'apparecchio misuratore verrà redatto un verbale di corretta posa, sottoscritto dall'utente, su modulo predisposto dal Comune, nel quale sono menzionati il tipo di apparecchio, il numero di matricola ed il consumo registrato dal misuratore stesso. Gli apparecchi misuratori possono essere rimossi o spostati solamente su autorizzazione rilasciata dal Comune ed esclusivamente per mezzo di tecnici abilitati incaricati direttamente dall'utente.
2. Solo nel caso di comprovate esigenze e su richiesta dell'interessato sottoposta all'approvazione dell'Amministrazione comunale, è consentito derogare a quanto stabilito del presente articolo.

ARTICOLO 18 – RIMOZIONE, SOSTITUZIONE E SIGILLO DEL CONTATORE

1. All'atto della rimozione, sostituzione e posa sigilli del contatore, (per cessata utenza o sostituzione per guasto ecc.) dovrà essere redatta e acquisita agli atti del Comune idonea documentazione evidenziante le notizie necessarie per la corretta gestione tecnico/contabile dell'utenza nonché compilati appositi verbali sui moduli predisposti dal Comune.
Il lavoro dovrà essere eseguito da tecnici abilitati incaricati dall'utente seguendo le indicazioni del Servizio Tecnico comunale, il quale successivamente provvederà all'apposizione di nuovi sigilli.
2. Tali moduli, oltre ai dati di cui all'articolo precedente, devono indicare il motivo della sostituzione o rimozione e le eventuali irregolarità riscontrate e l'elenco delle parti sostituite.

ARTICOLO 19 – FUNZIONAMENTO DIFETTOSO E/O GUASTO DEI CONTATORI

1. L'utente è il consegnatario degli apparecchi di misura, con esclusione di quelli posizionati nei pozzetti di derivazione, ed è tenuto a prendere adeguate misure per riparare gli stessi dal gelo e da possibili manomissioni, con l'obbligo di sottostare a tutte le spese occorrenti per le riparazioni o sostituzioni a lui imputabili.
2. In caso di arresto o comunque di funzionamento difettoso del contatore, l'utente dovrà segnalare prontamente il fatto al Comune che provvederà alla sua sostituzione.

3. Nel caso in cui il guasto derivi da incuria e/o cattiva manutenzione da parte dell'utente, le spese della sostituzione del contatore o parti di esso saranno a suo carico. Nel caso in cui il guasto sia imputabile alla normale usura dell'apparecchio, il costo del nuovo contatore e la sostituzione è a carico del Comune. La valutazione del tipo di guasto spetta esclusivamente al Comune.
4. Qualora il contatore funzioni irregolarmente, sarà fatturato il consumo di acqua erogata per il relativo periodo, in misura eguale a quello del corrispondente periodo dell'anno precedente o, in mancanza, in base alla media dei consumi degli ultimi 3 anni o dei periodi più prossimi a quella di regolare funzionamento del contatore.
5. Nei casi di manomissione del contatore attribuibile all'utente, saranno applicate le sanzioni di cui all'art. 44 del presente Regolamento ed i consumi saranno determinati dal Comune.

ARTICOLO 20 – VERIFICA DEI CONTATORI

1. Il Comune ha sempre il diritto di far ispezionare dai suoi dipendenti in qualsiasi momento gli impianti e gli apparecchi destinati all'utilizzo dell'acqua all'interno della proprietà privata, anche allo scopo di accertare eventuali abusi, previo preavviso di almeno 5 giorni, comunicati al proprietario tramite raccomandata AR, Pec, o altra idonea modalità.
2. I dipendenti comunali, previo congruo preavviso, hanno pertanto la facoltà di accedere alla proprietà privata, sia per le periodiche verifiche dei consumi, sia per accertare alterazioni o guasti nelle condutture e negli apparecchi misuratori e comunque per accertarsi della regolarità dell'impianto e del servizio sia in generale, sia in rapporto al presente regolamento ed ai patti contrattuali.
3. In caso di opposizione o di ostacolo, il Comune si riserva il diritto di ridurre al minimo la pressione dell'acqua fino a che le verifiche abbiano potuto aver luogo e sia stata accertata la perfetta regolarità dell'allaccio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi o indennizzi di sorta da parte dell'utente.
4. Quando un utente ritenga errate le indicazioni del contatore, il Comune, previa richiesta scritta dispone le opportune verifiche.

ARTICOLO 21 - INSTALLAZIONE DEI CONTATORI

1. L'utente dovrà installare prima del contatore apposito rubinetto di arresto (per i contatori posizionati nel pozzetto di derivazione sarà installato dal Comune) ed è tenuto ad installare, dopo il contatore, un giunto dielettrico, salvo i casi in cui la rete di distribuzione e/o la rete privata esterna siano in materiale isolante.
2. All'uscita del contatore dovrà essere installato un rubinetto di scarico.
3. Ogni apparecchio misuratore è provvisto di apposito sigillo di garanzia apposto dal Comune.
4. La manomissione dei sigilli da parte dell'utente e qualunque altra operazione destinata ad alterare il regolare funzionamento del contatore possono dar luogo, a seguito di preavviso tramite raccomandata A.R., PEC o altra modalità certificabile, alla riduzione della pressione dell'erogazione dell'acqua ed è soggetta alle sanzioni previste dal presente Regolamento.
5. Tutte le utenze che prevedono l'impiego di acque non provenienti dall'acquedotto comunale pubblico, ad es. sorgenti private, pozzi, acque meteoriche, ecc..., che a seguito dell'utilizzo vengono convogliate nell'impianto di fognatura comunale, devono essere dotate di apposito

misuratore fornito dall'amministrazione comunale per la quantificazione dell'acqua utilizzata al fine di poter applicare la tariffa di fognatura e depurazione.

6. Gli schemi degli impianti di cui al precedente comma devono essere evidenziati negli elaborati progettuali predisposti per l'ottenimento dell'autorizzazione allo scarico ai sensi dell'articolo 23 del Testo Unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Lgs.

ARTICOLO 21 - BIS – DEROGHE

1. Fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 23, comma 2, è possibile derogare all'obbligo di installazione del contatore solo in caso di comprovata impossibilità tecnico/strutturale all'installazione, previa approvazione da parte del Comune.
2. Alle utenze sprovviste di contatore nei casi previsti dal presente articolo, o nei casi in cui non sia possibile rilevare e quantificare il consumo, si applica la quantificazione dei consumi stabilita con delibera della Giunta Provinciale nr. 17568 di data 30.12.1996, come modificata con delibera nr. 1125 di data 20.05.2004.

TITOLO III° - NORME PER LE FORNITURE AD USO PRIVATO

ARTICOLO 22 – MODALITÀ DELLA FORNITURA

1. Le modalità della fornitura vengono regolate dalle norme del presente regolamento. La somministrazione dell'acqua avviene con la stipulazione del contratto di fornitura nel quale sono precisati gli obblighi ed i diritti delle parti. Condizioni speciali potranno essere di volta in volta fissate nei relativi contratti.

ARTICOLO 23 - SISTEMA DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA

1. La fornitura d'acqua è di norma effettuata a deflusso libero misurato da contatore, alla pressione esistente nella rete nel punto di presa.
2. Salvo i casi previsti all'art. 21 bis, sono ammesse forniture senza contatore solo per le bocche antincendio.

ARTICOLO 24 - MODALITÀ RICHIESTA AUTORIZZAZIONE NUOVO ALLACCIAMENTO ALL'ACQUEDOTTO COMUNALE

1. Le domande di autorizzazione dovranno essere stese su apposito modulo nel quale dovrà risultare la qualifica del richiedente, l'uso a cui l'acqua dovrà servire, la via, il numero, il proprietario dell'immobile, i dati catastali, il numero e tipo di unità servite ai fini del calcolo del diametro del contatore.
2. Alla domanda deve essere allegata una planimetria da cui risultino:
 - a) l'ubicazione dell'utenza;
 - b) il pozzetto di derivazione a cui allacciarsi;
 - c) il punto di installazione di un eventuale contatore aggiuntivo;
 - d) le caratteristiche dell'impianto esterno.

3. Il richiedente del servizio dovrà rispettare quanto disposto dall'art. 48 del D.P.R. 380/2001 per quanto riguarda l'erogazione di servizi pubblici.
4. Ove il richiedente non sia il proprietario dell'immobile e/o del fondo, dovrà essere allegata alla domanda la dichiarazione di consenso firmata dal proprietario. Gli allacciamenti esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono tacitamente convenzionati.
5. Se per servire l'utenza si dovessero porre tubazioni su terreni di terzi, il richiedente dovrà premunirsi dei necessari nulla osta dei proprietari dei terreni.

ARTICOLO 25 - DIRITTO ALLA FORNITURA E CONTRIBUTO DI ALLACCIAMENTO

1. È fatto divieto realizzare allacciamenti alla rete di distribuzione pubblica senza la preventiva autorizzazione comunale.
2. Il Comune, entro il limite del quantitativo d'acqua dallo stesso riconosciuto disponibile, e sempre che condizioni tecniche non vi si oppongano, è tenuto alla somministrazione dell'acqua per gli usi previsti all'art. 1 dal presente Regolamento.
3. Hanno diritto alla fornitura dell'acqua i proprietari degli immobili, gli affittuari e gli altri aventi idoneo titolo.
4. Nell'evasione delle richieste di allacciamento è in ogni caso assicurata priorità alla somministrazione per uso potabile domestico.
5. Il diametro della tubazione dei contatori è stabilito dal Comune in base alle esigenze e secondo la seguente tabella riepilogativa:

Tipologia di allaccio	Diametro tubazioni contatore
fino a 4 appartamenti	¾"
da 5 a 7 appartamenti	1"
da 8 a 10 appartamenti	1 ¼"
da 11 a 20 appartamenti	1 ½"
Allacciamenti per bocche antincendio	1 ½" (DN 45)
Orti	½"
Giardini	¾"

In base a diverse comprovate esigenze è possibile richiedere all'Amministrazione Comunale la fornitura di diversi diametri dei contatori.

6. Per ogni nuovo allacciamento/fornitura contatore alla rete idrica comunale, il richiedente è tenuto a versare al Comune il contributo di allacciamento, concernente la spesa per la predisposizione dell'autorizzazione, la supervisione dei luoghi di intervento nonché la fornitura e piombatura del contatore operate dall'addetto comunale ed è determinato dal Comune per singola utenza in funzione del diametro della tubazione, da versarsi contestualmente alla richiesta di allaccio come dalla seguente tabella riepilogativa:

Diametro tubazione in pollici	Contributo di allaccio
½"	€ 95,00
¾ "	€ 100,00
1"	€ 130,00
1 ¼"	€ 160,00

1 ½”	€ 310,00
2	€ 420,00

Si specifica che il contributo di allaccio per contatori con diametro diverso da quelli sopra indicati, verrà calcolato dal Servizio Tecnico con riferimento, ove possibile, al listino prezzi della PAT in vigore all’atto della richiesta, computando materiali e spese generali oppure a seguito di richiesta di preventivo specifico da parte dell’Amministrazione comunale al proprio fornitore.

7. Il contributo di allacciamento citato nel presente articolo non è dovuto per il rifacimento di allacciamenti esistenti purché le dimensioni del tubo e la categoria di utilizzo rimangano invariate.
8. Il contatore rimane sempre di proprietà del Comune.
9. Il Comune si riserva, previo idoneo avviso, per ragioni di ordine tecnico, guasti, o per sopperire a fabbisogni di emergenza, di diminuire la pressione o di sospendere l’erogazione dell’acqua. In tali casi gli utenti non potranno reclamare indennità o riduzioni di pagamento.
10. Nel caso in cui venga richiesta la sola fornitura di un nuovo contatore sull’impianto esistente non sarà necessario richiedere una nuova autorizzazione all’allacciamento, ma a seguito di apposita istanza e di pagamento del contributo di allaccio si procederà alla fornitura del contatore ed alla successiva stipulazione del contratto di fornitura.

ARTICOLO 26 - IDENTIFICAZIONE DELLE UTENZE

1. Di norma ad ogni utenza sarà assegnato un contatore; ogni utente dovrà avere un contatore separato da quello degli altri utenti. È considerata utenza ogni unità immobiliare, ad esclusione di quelle costituenti pertinenza, servita dal servizio di acquedotto; costituisce utenza anche l’installazione di apposito misuratore dei consumi ad uso irriguo (orto o giardino).
2. Per edifici esistenti, qualora per motivi tecnici non sia possibile separare le diverse utenze, saranno ammesse le seguenti alternative:
 - a) nel caso di edifici in condominio la fornitura viene effettuata all’amministratore del condominio stesso, il quale ne risponde ai sensi di Legge;
 - b) nel caso di stabili di due o più proprietari per i quali non sia prescritta la costituzione del condominio, il Comune può ugualmente concedere la fornitura mediante una sola derivazione, stipulando un unico contratto intestato a uno dei proprietari, il quale risponderà solidalmente per tutto quanto concerne i rapporti contrattuali.
3. Solo oggettive e comprovate motivazioni di ordine tecnico o economico, afferenti alla struttura servita (edificio) possono consentire, previa autorizzazione del Servizio Tecnico, l’installazione di un unico contatore a servizio di più utenze. In caso di un unico contatore a servizio di utenze miste (domestiche e non domestiche) si applica la tariffa riferita alla tipologia di fornitura prevalente ed a maggior costo.

ARTICOLO 27 - DURATA DELLA SOMMINISTRAZIONE

1. Il contratto di fornitura ha durata dalla data di stipula del contratto fino al 31 dicembre dello stesso anno. Alla scadenza si intenderà tacitamente prorogato per un anno e così via di seguito salvo disdetta da parte dell’utente, secondo le modalità di cui all’art 30.

ARTICOLO 28 - CONTRATTO DI FORNITURA

1. Le modalità della fornitura vengono regolate dalle norme del presente regolamento. La somministrazione dell'acqua avviene con la stipulazione del contratto di fornitura. Condizioni speciali potranno essere di volta in volta fissate nei relativi contratti.
2. Il presente Regolamento dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo il diritto dell'utente di averne copia all'atto della stipulazione del contratto.
3. Il contratto di fornitura ha durata dalla data di stipulazione del contratto fino al 31 dicembre dello stesso anno. Alla scadenza si intenderà tacitamente prorogato per un anno e così via di seguito salvo disdetta da parte dell'utente, secondo le modalità del presente Regolamento.
4. La concessione è revocabile da parte del Comune, in qualunque momento, previo congruo preavviso, e senza indennità.

ARTICOLO 29 – TARIFFE

1. La determinazione del sistema tariffario compresi gli adeguamenti periodici delle tariffe spetta all'organo comunale competente per legge ed è improntata alla copertura integrale dei costi del servizio fornito. Le tariffe sono stabilite dal Comune, tenuto conto delle disposizioni provinciali in materia secondo il modello tariffario ivi previsto.
2. Nel caso di modificazione del sistema tariffario o delle norme del presente Regolamento da parte degli organi competenti, il Comune ne darà comunicazione all'utente con la pubblicazione della delibera.

ARTICOLO 30 – SUBENTRO

1. Quando un nuovo utente subentra ad un altro nella fornitura dell'acqua, il subentrante ha l'onere di darne comunicazione al Comune per la lettura del contatore, la stipula del relativo nuovo contratto di somministrazione mentre il contributo di allaccio non è dovuto.
2. Nelle more della mancata comunicazione di cui sopra, il subentrante resterà responsabile solidalmente con l'intestatario della fornitura per i corrispettivi dovuti al Comune.
3. Il Comune provvederà al rilievo dell'ultimo consumo qualora venga richiesto dall'utente.

ARTICOLO 31 - DISDETTA

1. L'utente che non intende più utilizzare la fornitura d'acqua, anche nel caso in cui gli succeda altro utente, deve darne tempestiva comunicazione al Comune, al fine di ottenere la lettura finale e la chiusura con sigillo del misuratore della quale verrà redatto apposito verbale da parte del personale comunale o incaricato dal comune. L'utente dovrà rispondere del consumo dell'acqua fino al momento della chiusura.
2. In caso di voltura sarà onere del subentrante presentarsi agli uffici comunali per subentrare nel contratto di fornitura. Sarà cura del subentrante produrre anche la lettura del contatore, controfirmata dal cedente con firma autenticata mediante copia del documento d'identità o presenza diretta dello stesso presso l'ufficio assieme al subentrante. In questo caso, si può ovviare alla lettura finale e alla chiusura con sigillo previsti al comma precedente.
3. In ogni caso responsabile dell'utenza nei confronti dell'Ente gestore, a tutti gli effetti, viene individuato nell'intestatario del contratto di fornitura.

4. Se l'utente non provvederà a disdire il contratto di somministrazione resterà responsabile solidalmente con l'eventuale subentrante per i corrispettivi dovuti, per tutto il periodo nel quale egli, per la mancata disdetta di cui sopra, continuerà ad essere intestatario della fornitura.
5. I misuratori chiusi per cessata fornitura possono essere rimossi a discrezione del Comune.

ARTICOLO 32 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO

1. Il Comune si impegna ad effettuare la lettura dei contatori con cadenza periodica ed almeno una volta all'anno. In caso di impossibilità di lettura del contatore da parte degli addetti comunali l'utente verrà invitato a comunicare entro un termine stabilito i dati relativi ai propri consumi.
2. Gli utenti pagheranno posticipatamente l'acqua consumata in base al consumo rilevato in sede di lettura dei contatori.
3. Il pagamento del corrispettivo di consumo e delle altre spettanze va effettuato entro i termini e con le modalità indicate in bolletta.
4. La bolletta deve contenere i consumi effettivamente letti.
5. Se il pagamento avesse luogo oltre i termini di cui sopra, il Comune ha diritto di esigere, oltre all'importo dovuto, anche gli interessi per ritardato pagamento come di seguito meglio dettagliato.
6. In caso di mancato o parziale versamento, trascorsi 30 giorni dalla scadenza di pagamento indicata in fattura/bolletta, il Comune provvederà a notificare un sollecito bonario di pagamento dell'importo ancora dovuto maggiorato degli interessi, come sotto indicato, con il recupero delle spese di notifica, concedendo un congruo termine per procedere al versamento. Trascorso tale termine, l'Ente provvederà all'emissione dell'atto di accertamento esecutivo patrimoniale secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 792 e seguenti della Legge n. 160/2019 (con l'aggravio di ulteriori interessi, spese di notificazione ed eventuali oneri di riscossione maturati).
7. Nel caso di ritardato pagamento o di mancato o parziale versamento la misura annua degli interessi è pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno d'imposta aumentato di 2 (due) punti. Laddove il tasso legale sia inferiore al 4% e la sommatoria con i 2 punti previsti sia invece superiore, si applica il tasso massimo del 4%. Se invece il tasso legale supera il limite del 4% si applicherà solo il tasso legale in vigore.
8. Ai sensi dell'art. 1, comma 802, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 decorsi 30 giorni dall'esecutività dell'atto di accertamento esecutivo sono dovuti gli interessi di mora conteggiati con la medesima modalità prevista al punto che precede.
9. Non si procederà alla notifica di avvisi di accertamento esecutivi patrimoniali riguardanti il Servizio Idrico Integrato, qualora l'importo complessivamente ancora dovuto, comprensivo di imponibile, I.V.A. e interessi, sia inferiore ad € 15,00.
10. La morosità, qualora protratta per un periodo di oltre 12 mesi dalla data di scadenza indicata in bolletta, dà diritto al Comune di procedere alla limitazione dell'erogazione dell'acqua (diaframma tarato), con preavviso di 15 giorni da comunicare tramite raccomandata A.R., addebitando la relativa spesa all'utente stesso.
11. L'utente moroso non può pretendere risarcimento di danni derivanti dalla limitazione dell'erogazione ed è tenuto a sostenere le spese eventuali per il ripristino della regolarità della fornitura.

ARTICOLO 33 - INTERRUZIONI DEL SERVIZIO

1. Il Comune non assume responsabilità alcuna per interruzioni della fornitura e per diminuzioni di pressione dovute a causa di forza maggiore o a necessità di esercizio e manutenzione degli

impianti. In quest'ultimo caso il Comune, provvederà a dare congruo preavviso all'utenza in ordine al giorno, all'ora e alla presumibile durata dell'interruzione, salvo casi d'urgenza.

2. Le utenze che per loro natura richiedono un'assoluta continuità della fornitura dovranno pertanto provvedere, a propria cura e spesa, all'installazione di un adeguato impianto di riserva.
3. Il Comune non sarà ritenuto responsabile per danni ad elementi della derivazione d'utenza legati alla mancanza d'acqua nella distribuzione.
4. Per sopperire a situazioni di emergenza, il Comune ha comunque la facoltà di limitare l'erogazione dell'acqua. In nessun caso gli utenti potranno reclamare indennità o riduzione dei pagamenti.

ARTICOLO 34 – PRELIEVI E CONSUMI ABUSIVI

1. È fatto divieto di prelevare acqua da tutti gli impianti pubblici per scopi diversi da quelli a cui sono adibiti; sono ammessi prelievi eccezionali debitamente autorizzati dall'Amministrazione comunale. In casi di necessità, il prelievo per uso antincendio è sempre consentito da tutti gli impianti pubblici.
2. È fatto divieto di prelevare acqua tramite un impianto sprovvisto di contatore.
3. È vietata l'utilizzazione dell'acqua per usi diversi da quelli contenuti nel contratto di fornitura. L'utente che utilizza l'acqua in modo diverso da quello dichiarato è tenuto al pagamento dell'eventuale maggiore tariffa per il periodo minimo di un anno o dalla data di inizio della fornitura, se questa risale a data antecedente, fatto salvo l'esperimento dell'azione giudiziaria. L'effettivo impiego può essere accertato dal Comune. È vietato all'utente cedere a terzi l'acqua fornita dal Comune, salvo autorizzazione scritta di quest'ultimo.

ARTICOLO 35 - DIRITTO DI RIFIUTO E REVOCA DELLA FORNITURA

1. Nel caso di forniture per usi diversi da quello domestico, è facoltà del Comune rifiutare o revocare in qualsiasi tempo la fornitura ove si verificano particolari condizioni di erogazione del servizio a suo giudizio critiche o inopportune di particolare gravità.
2. Analogamente il Comune, in caso di deficienza di disponibilità di acqua, dovuta a qualsiasi causa di forza maggiore, potrà imporre ai consumi ed agli usi opportune limitazioni.

ARTICOLO 36 - BOCHE ANTINCENDIO PRIVATE

1. L'utente deve fornire lo schema di installazione delle bocche antincendio e, se necessario, copia della relativa approvazione dell'Ispettorato Provinciale Antincendi.
2. Agli apparecchi di manovra per le bocche antincendio viene applicato dal Comune uno speciale sigillo.
3. L'utente ha diritto di servirsi della bocca antincendio esclusivamente in caso di incendio. Il Comune non assume responsabilità alcuna circa la pressione e la portata dell'acqua al momento dell'uso. In caso d'uso di bocca antincendio l'utente deve darne comunicazione al Comune entro 24 ore, per la risigillatura di cui si dovrà redigere apposito verbale.
4. Nel caso in cui per le operazioni di controllo/manutenzione previste dalla normativa in materia (dovrà essere prodotta copia del verbale della manutenzione) fosse stato necessario togliere il sigillo comunale, l'utente deve darne comunicazione al Comune entro 24 ore per la risigillatura, di cui si dovrà redigere apposito verbale.
5. Per le bocche antincendio è previsto il versamento di un canone fisso annuo stabilito dall'organo comunale competente in sede di determinazione delle tariffe.

TITOLO IV° - DISPOSIZIONI VARIE

ARTICOLO 37 - ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente Regolamento entra in vigore con l'esecutività della delibera di approvazione.

ARTICOLO 38 - SPESE VARIE

Tutte le spese riguardanti tasse, bolli, I.V.A., ecc. relative ad abbonamenti, trapassi, cessazioni o variazioni di qualsiasi natura, saranno a carico degli utenti interessati.

ARTICOLO 39 - APPLICABILITÀ DEL DIRITTO COMUNE

Per quanto non previsto dal presente Regolamento sono applicabili le norme e le disposizioni di legge vigenti in materia.

ARTICOLO 40 - OBBLIGATORIETÀ

1. Il rispetto del presente regolamento è obbligatorio per tutti gli utenti. Esso dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo il diritto dell'utente di averne copia all'atto della stipulazione del contratto.
2. Le utenze sprovviste di contatore, dovranno presentare domanda di fornitura su appositi moduli predisposti dal Comune. Gli utenti che non provvederanno a quanto innanzi, saranno diffidati ad adempiere a tale obbligo entro 15 giorni dal ricevimento di apposito avviso tramite Raccomandata A.R. o equipollente. Qualora suddetti termini decorrano infruttuosamente, l'Amministrazione si riserva di procedere alla riduzione del servizio.

ARTICOLO 41 - CONTESTAZIONI GIUDIZIARIE

Il foro per eventuali contestazioni giudiziarie relative, inerenti e conseguenti alla fornitura e in generale all'esecuzione del presente regolamento è quello di Trento.

ARTICOLO 42 - ABROGAZIONI

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento cessa di avere effetto il Regolamento per il servizio dell'acquedotto previgente citato nella Deliberazione consiliare di approvazione.

ARTICOLO 43 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO

1. L'Amministrazione si riserva di modificare in tutto o in parte le presenti norme. Tali modifiche debitamente approvate dalle competenti autorità, si intendono obbligatorie anche per le utenze già in corso, salvo dichiarazione per iscritto dell'Amministrazione di voler rescindere il contratto entro due mesi dalla notifica.
2. La modifica delle norme e dei regolamenti richiamati nel presente Regolamento comporta l'automatica applicazione delle norme ad esse subentrate. Lo stesso automatismo vale per l'emanazione di nuove norme o l'abrogazione di quelle esistenti.

ARTICOLO 44 - SANZIONI

Ferma restando la responsabilità penale per i fatti che costituiscono reato, salvo che il fatto sia previsto e punito da specifiche e più gravi disposizioni statali o provinciali, per la violazione alle norme contenute nel presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa da Euro 250,00 a Euro 500,00.

In particolare sono previste le seguenti sanzioni:

Tipologia della violazione	Importo sanzione
mancata installazione del contatore	€ 250,00
recidiva (almeno due volte consecutive) nella violazione dell'obbligo di autolettura dei contatori collocati nelle proprietà private	€ 250,00
infedele auto-lettura	€ 500,00
prelievo abusivo di acqua	€ 500,00
manomissione dell'apparecchio di misura	€ 500,00
danneggiamenti	€ 500,00

ARTICOLO 45 - PAGAMENTO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Per il pagamento delle sanzioni si applicano le disposizioni della legislazione vigente in materia nonché le previsioni della L. 24.11.1981 N. 689 e ss.mm. e i..

ARTICOLO 46 - FORNITURE PARTICOLARI

1. Il Comune può fornire l'acqua a pagamento a imprese di spettacoli viaggianti, luna park, circhi equestri, associazioni e comitati che allestiscono occasionalmente manifestazioni sportive, culturali ecc.
2. Tale fornitura è strettamente limitata al periodo indicato nell'apposita richiesta che deve essere presentata al Comune dal responsabile dell'impresa, o associazione o comitato per il perfezionamento del contratto, sia per quanto concerne il corrispettivo per il consumo dell'acqua, sia per le spese di allacciamento e stacco.
3. È comunque fornita l'acqua, a pagamento, alle imprese che eseguono lavori per la costruzione di stabili o per la conduzione di cantieri. La durata della fornitura è quella prevista nelle relative autorizzazioni o concessioni edilizie.
4. Al termine dei lavori o alla chiusura del cantiere, comunque entro i termini previsti nelle sopra menzionate autorizzazioni o concessioni edilizie, l'impresa è tenuta a darne tempestiva comunicazione al Comune.

ARTICOLO 47 – SERBATOI

1. Nel caso si renda indispensabile l'accumulo di acqua in serbatoi, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo, in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento.

ARTICOLO 48 - NORME TRANSITORIE

1. Compatibilmente con le norme di sicurezza e di organizzazione aziendale gli impianti già esistenti, anche se non perfettamente conformi alle prescrizioni del presente Regolamento, saranno ritenuti idonei dal Comune, che comunque si riserva nell'ambito del Programma di razionalizzazione del servizio, di valutare nel proseguo del tempo eventuali modifiche da apportare agli impianti, negli interessi generali di sicurezza, economicità e di buon funzionamento.

ARTICOLO 49 - NORME DI SICUREZZA

1. L'utente dovrà osservare tutte le norme prescritte dalle autorità competenti e tutte le eventuali disposizioni, anche non indicate nel presente Regolamento, che il Comune ritenga di stabilire a garanzia e nell'interesse della sicurezza pubblica. Quando sospende l'uso dell'acqua l'Utente deve chiudere accuratamente i rubinetti e gli apparecchi di utilizzazione. In particolare egli deve attuare i provvedimenti idonei ad evitare gli eventuali pericoli di gelo.
2. Sono comunque a carico dell'Utente le spese per il disgelo e le eventuali riparazioni o sostituzioni.

ARTICOLO 50 - ULTERIORI DISPOSIZIONI SU UTENZE ED USI

1. Ove per motivi tecnici è impossibile procedere all'installazione di un misuratore d'acqua per ogni singola utenza e, di conseguenza, è presente un unico contatore che rileva la quantità d'acqua per più unità, ogni unità fornita dal servizio idrico verrà computata come utenza a sé stante al fine dell'addebito dei costi fissi determinati dalla tariffa. Pertanto in caso di derivazioni condominiali o multiple la quota fissa scaturita dalla tariffa è moltiplicata per il numero delle unità abitative e non, fornite da servizio.

Sommario

TITOLO I°- GENERALITÀ	2
PREMESSE	2
ARTICOLO 1 - USI DELL'ACQUA E TIPOLOGIE/MODALITA' DI FORNITURA	2
L'acqua potabile viene fornita, previa misurazione a mezzo di apposito strumento di misura "contatore", per i seguenti usi:	2
USO DOMESTICO: uso diretto al soddisfacimento dei bisogni tipici dell'unità abitativa familiare e relative pertinenze con l'esclusione dell'uso irriguo a scopo agricolo;	2
USO NON DOMESTICO: uso diretto al soddisfacimento di bisogni diversi dall'uso domestico che si differenzia nelle seguenti categorie:	2
a) Uso innaffiamento orti a servizio dell'abitazione familiare senza scarico in fognatura e pertinenziali nell'ambito della frazione per il quale è richiesto uno specifico contatore separato. Per orti a servizio dell'abitazione familiare si intende esclusivamente la superficie coltivata per bisogni personali escludendo qualsiasi attività ai fini imprenditoriali e commerciali.....	2
b) Uso innaffiamento giardini di pertinenza dell'immobile senza scarico in fognatura per il quale è richiesto uno specifico contatore separato.....	2
c) Uso abbeveramento animali: solo abbeveramento senza scarico in fognatura (con esclusione di allevamento o usi collegati o complementari come ad esempio lavaggio mezzi mungitura, pulizia locali destinati all'allevamento, ecc.);	2
d) Uso allevamento animali: allevamento e usi collegati o complementari con scarico in fognatura;.....	2
e) Uso pubblico: si considera destinata ad uso pubblico l'acqua utilizzata dalle utenze pubbliche (edifici pubblici come scuole, caserme, centri sportivi ecc.) e dagli impianti di uso pubblico (fontane, bocche di innaffiamento di strade e giardini pubblici, le bocche antincendio o idranti installate sul suolo pubblico o comunque riconosciute di uso pubblico, ecc.);	2
f) Uso bocche antincendio o idranti ad uso privato;.....	2
g) Usi diversi: si considera destinata ad usi diversi l'acqua utilizzata per tutti gli usi non domestici non rientranti in altre tipologie individuate con il presente articolo (cantiere edile, ecc.).....	2
Di norma ad ogni singola utenza è assegnato un contatore, ogni utente deve avere un contatore separato da quello degli altri.	2
È considerata utenza ogni unità abitativa o unità d'uso (intesa come luoghi e/o insieme di locali adibiti a destinazioni diverse da quelle residenziali).....	2

Solo oggettive e comprovate motivazioni di ordine tecnico o economico, afferenti alla struttura servita (edificio) possono consentire, previa autorizzazione del Servizio Tecnico, l'installazione di un unico contatore a servizio di più utenze.....	2
In caso di un unico contatore a servizio di utenze miste (domestiche e non domestiche) si applica la tariffa riferita alla tipologia di fornitura prevalente (vedi art. 26).	2
ARTICOLO 2 - IMPIANTI PER USO PUBBLICO	2
TITOLO II°- NORME TECNICHE.....	3
CAPITOLO I° - DEFINIZIONI IMPIANTI E COMPETENZE	3
ARTICOLO 3 - RETE DI DISTRIBUZIONE	3
ARTICOLO 4 – ESECUZIONE LAVORI E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI	3
CAPITOLO II° - NORME IN MATERIA DI DERIVAZIONE DI UTENZA	4
ARTICOLO 5 - DERIVAZIONI DI UTENZA ESISTENTI	4
ARTICOLO 6 - NORME TECNICHE RELATIVE AGLI IMPIANTI ESTERNI	4
ARTICOLO 7 – NORME TECNICHE RELATIVE ALLE DERIVAZIONI D'UTENZA.....	5
ARTICOLO 8 - DIVIETO DELL'UTENTE DI MODIFICARE L'IMPIANTO ESTERNO.....	6
ARTICOLO 9 – IMPIANTO INTERNO.....	7
ARTICOLO 10 - ALTRE NORME DI COMPORTAMENTO RELATIVE ALLA COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI INTERNI	7
ARTICOLO 11 - PERDITE, DANNI, RESPONSABILITÀ.....	8
ARTICOLO 12 – VIGILANZA	9
ARTICOLO 13 - PRESSIONE DELL'ACQUA AL PUNTO DI CONSEGNA	10
CAPITOLO III° - APPARECCHI DI MISURA.....	10
ARTICOLO 14 - MISURAZIONE DELL'ACQUA.....	10
ARTICOLO 15 - APPARECCHI DI MISURA	11
ARTICOLO 16 - POSIZIONE E CUSTODIA DEGLI APPARECCHI DI MISURA	11
ARTICOLO 17 - VERBALI DI POSA O RIAPERTURA DEI CONTATORI.....	12
ARTICOLO 18 – RIMOZIONE, SOSTITUZIONE E SIGILLO DEL CONTATORE	12
ARTICOLO 19 – FUNZIONAMENTO DIFETTOSO E/O GUASTO DEI CONTATORI	12
ARTICOLO 20 – VERIFICA DEI CONTATORI.....	13
ARTICOLO 21 - INSTALLAZIONE DEI CONTATORI.....	13
ARTICOLO 21 - BIS – DEROGHE.....	14
TITOLO III° - NORME PER LE FORNITURE AD USO PRIVATO.....	14
ARTICOLO 22 – MODALITÀ DELLA FORNITURA	14
ARTICOLO 23 - SISTEMA DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA.....	14

ARTICOLO 24 - MODALITÀ RICHIESTA AUTORIZZAZIONE NUOVO ALLACCIAMENTO ALL'ACQUEDOTTO COMUNALE	14
ARTICOLO 25 - DIRITTO ALLA FORNITURA E CONTRIBUTO DI ALLACCIAMENTO	15
ARTICOLO 26 - IDENTIFICAZIONE DELLE UTENZE.....	16
ARTICOLO 27 - DURATA DELLA SOMMINISTRAZIONE.....	16
ARTICOLO 28 - CONTRATTO DI FORNITURA	17
ARTICOLO 29 – TARIFFE.....	17
ARTICOLO 30 – SUBENTRO	17
ARTICOLO 31 - DISDETTA.....	17
ARTICOLO 32 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO	18
ARTICOLO 33 - INTERRUZIONI DEL SERVIZIO	18
ARTICOLO 34 – PRELIEVI E CONSUMI ABUSIVI	19
ARTICOLO 35 - DIRITTO DI RIFIUTO E REVOCA DELLA FORNITURA.....	19
ARTICOLO 36 - BOCHE ANTINCENDIO PRIVATE	19
TITOLO IV° - DISPOSIZIONI VARIE	20
ARTICOLO 37 - ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO	20
ARTICOLO 38 - SPESE VARIE	20
ARTICOLO 39 - APPLICABILITÀ DEL DIRITTO COMUNE.....	20
ARTICOLO 40 - OBBLIGATORIETÀ	20
ARTICOLO 41 - CONTESTAZIONI GIUDIZIARIE	20
ARTICOLO 42 - ABROGAZIONI.....	20
ARTICOLO 43 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO	20
ARTICOLO 44 - SANZIONI.....	21
ARTICOLO 45 - PAGAMENTO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE	21
ARTICOLO 46 - FORNITURE PARTICOLARI	21
ARTICOLO 48 - NORME TRANSITORIE.....	22
ARTICOLO 49 - NORME DI SICUREZZA	22
ARTICOLO 50 - ULTERIORI DISPOSIZIONI SU UTENZE ED USI.....	22